

**Decreto Rettorale n. 1160**

**IL RETTORE**

- VALUTATE** le finalità e la particolare rilevanza del nuovo Programma Erasmus+;
- RITENUTO** opportuno e necessario il continuo miglioramento della partecipazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dei propri studenti al citato programma;
- VISTA** la proposta, elaborata dalla Task Force Erasmus dell'Università degli Studi di Bari e da quest'ultima definitivamente approvata nella seduta del 20 marzo 2014, di nuovo Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che disciplina la mobilità studentesca Erasmus+ dell'Università degli Studi di Bari in uscita, in esecuzione della normativa comunitaria del Programma Erasmus+ e del Regolamento didattico dell'Ateneo barese;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del giorno 25 marzo 2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

**DECRETA**

È emanato il Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, comprensivo dei relativi allegati, secondo la formulazione di cui all'allegato sub A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal Bando Erasmus+ 2014-15.

Per quanto non previsto nel succitato Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa comunitaria del Programma Erasmus+ e al Regolamento didattico dell'Ateneo barese.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Università di Bari.

Bari, 31.03.2014

Il Rettore  
firmato Angelo Tursi

**Allegato sub A: Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro**

---

Area Relazioni Internazionali

Oggetto: Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

# **Università degli Studi di Bari Aldo Moro**

## **Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus+**

### **Art. 1 - Strutture responsabili**

La gestione didattico-amministrativa degli accordi interistituzionali Erasmus+ è affidata ai competenti uffici amministrativi centrali di Ateneo e alle strutture accademiche interessate: Scuole, Consigli di Dipartimento e corrispondenti Consigli di Corso di Studio (di seguito denominati CdS).

L'individuazione delle linee d'indirizzo politico, nonché l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle procedure Erasmus+ sono affidati a una Commissione (Task Force Erasmus+) presieduta dal Delegato Erasmus del Rettore, composta dai Delegati Erasmus+ dei Dipartimenti e delle Scuole formalmente costituite dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Presidente del Consiglio degli Studenti e dal rappresentante dei Dottorandi in Senato Accademico.

Nello svolgimento di tali funzioni i delegati dei Dipartimenti o delle Scuole si avvalgono di norma della collaborazione dei Coordinatori dei singoli CdS o loro delegati e dei Responsabili di flusso (già Coordinatori Accademici), che potranno essere invitati a partecipare alle sedute della Task Force, senza diritto di voto.

Le Scuole, i Consigli di Dipartimento e di CdS individuano un referente amministrativo di supporto alle attività Erasmus+.

### **Art. 2 - Istituzioni ospitanti**

Oggetto del presente regolamento sono le attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari, con le quali l'Università abbia concluso accordi interistituzionali Erasmus+ e presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS. A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU).

### **Art. 3 - Procedure per l'attribuzione dei posti**

I posti disponibili per lo svolgimento di un periodo di studio Erasmus+ all'estero sono pubblicati ogni anno in un bando di Ateneo, cui è data ampia diffusione, e assegnati sulla base dei requisiti e dei criteri illustrati nel bando stesso. I posti assegnati sono in genere, ma non

necessariamente, corredati di relativa borsa di mobilità e, se possibile, di integrazioni alla stessa.

#### **Art. 4 - Periodi di soggiorno di studio all'estero e procedure di riconoscimento**

- Il soggiorno ha, di norma, una durata compresa fra 3 e 12 mesi. Il piano di studi approvato deve essere congruo a tale durata, con un numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza (ovvero 60 crediti per un intero anno accademico di circa 9/10 mesi, 30 crediti per un semestre di circa 4/5 mesi e 20 crediti per un trimestre di circa 3 mesi). Laddove necessario e concordato tra le due università, la durata può essere prolungata fino ad un massimo di 12 mesi per il completamento del lavoro previsto nel piano di studio annuale. I Consigli di CdS possono definire durate e finestre temporali ottimali, in relazione alla propria organizzazione degli studi.
- Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole, dei Dipartimenti o dei CdS interessati - adottate sentita la Task Force che, in casi particolarmente controversi, può sottoporre la questione al S.A. - la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con i contenuti culturali e il profilo del CdS di appartenenza e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente, senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due istituzioni.
- Ove rilevante, il piano di studio da svolgere all'estero include il tirocinio obbligatorio ed il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti. Per riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario ripartire i crediti complessivamente attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione svolte all'estero e quelle da svolgere presso l'istituzione di origine (incluso l'esame finale).
- I Consigli di CdS possono, auspicabilmente, predisporre dei piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendone a priori il riconoscimento.
- Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero e il Responsabile di flusso elaborano il Learning Agreement (All. sub A) e compilano il Modulo interno di proposta del suddetto Learning Agreement per il riconoscimento delle attività

Erasmus+ (All. sub B) indicando le attività formative dell'università ospitante coerenti con alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università, per un massimo di 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre. Eventuali attività formative svolte all'estero in sovrannumero rispetto all'offerta formativa del CdS di afferenza dovranno risultare nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement.

- La Commissione Erasmus di Dipartimento o di Scuola, presieduta dal relativo Delegato, verifica i singoli piani di studio e li sottopone all'approvazione della Giunta di CdS ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- Successivamente, il Coordinatore del Corso di Studio e lo studente sottoscrivono il Learning Agreement (da inviare all'istituzione partner per ottenere la firma del Responsabile locale). Il modulo relativo al riconoscimento interno (All. sub B) deve essere sottoscritto dallo Studente, dal Responsabile di flusso, dal Coordinatore di CdS e dal Delegato Erasmus del Dipartimento o della Scuola. Eventuali modifiche (Changes to original proposed study programme) in itinere del piano di studi vanno approvate con la stessa procedura, entro un mese dall'arrivo dello studente presso la sede di destinazione.
- Durante il periodo di fruizione della borsa, gli studenti Erasmus+ possono, ove necessario, richiedere il prolungamento della durata della mobilità assegnata, utilizzando l'apposita modulistica disponibile on line. Tale modulo dovrà essere debitamente compilato e munito delle autorizzazioni previste.
- Al ritorno dello studente dal periodo di studi all'estero, la Giunta di CdS verifica la congruità e la regolarità della certificazione esibita acquisendo, in caso di dubbio, il parere del Coordinatore Istituzionale Erasmus+. Per la registrazione in carriera e nel Diploma Supplement del pacchetto di attività formative svolto all'estero e riconosciuto in sostituzione di un pacchetto corrispondente nel CdS di appartenenza, dovrà essere utilizzato il già citato modulo di riconoscimento interno (All. sub B) secondo il seguente esempio:

<b><i>Lingua e Letteratura Giapponese</i></b>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero*</i>
<b><i>Storia dell'arte del Giappone</i></b>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero*</i>
<b><i>Storia moderna e contemporanea dell'Asia</i></b>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero*</i>
<b><i>Storia Moderna</i></b>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero*</i>

<b><i>Filosofie dell'India e dell'Asia Orientale</i></b>	12 CFU	<i>sostituita da attività svolta all'estero*</i>
--	--------	--

\* attività svolte all'estero: University of Edinburgh a/a 2008/2009 (15.9.2008-30.6.2009)

<i>Japanese 2A</i>	<i>20 ECTS</i>
<i>East Asian Civilization 1B</i>	<i>10 ECTS</i>
<i>East Asian Civilization 2</i>	<i>10 ECTS</i>
<i>Buddhism 3A</i>	<i>20 ECTS</i>

- I voti saranno convertiti mettendo a confronto la curva di distribuzione dei voti del CdS (o altra struttura di riferimento) di appartenenza con quella del CdS (o altra struttura di riferimento) di accoglienza, secondo le indicazioni della Guida ECTS. Il voto italiano risultante dalla comparazione delle curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati sarà riportato dagli uffici responsabili (Segreterie Studenti) nella carriera dello studente. Qualora tali curve di distribuzione non fossero ancora definite, la conversione sarà effettuata dal Consiglio di CdS raffrontando, con criteri di equità, i dati disponibili.
- Agli studenti che intendono svolgere un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà essere concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di CdS, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità.
- Previa esplicita delibera, il Consiglio di CdS potrà consentire il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.